



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2008 (02.12)  
(OR. en)**

**16216/08**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0191 (COD)**

**ECOFIN 554  
EF 124  
CODEC 1641**

**NOTA**

---

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. prop. Com.:	13713/08 ECOFIN 376 EF 61 CODEC 1255 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il testo su cui è stato convenuto un orientamento generale nella riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 19 novembre 2008.

Rispetto alla proposta della Commissione, le modifiche sono sottolineate e le soppressioni indicate con (...).

## **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all'Unione europea dal 1980, di introdurre regimi analoghi per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati più tardi nel loro territorio. Occorre di conseguenza abolire i termini di cui all'articolo 3, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve formulare orientamenti non vincolanti per accrescere la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza a tale riguardo.

- (2) Gli strumenti ibridi di capitale hanno una funzione importante nella gestione patrimoniale corrente degli enti creditizi. Questi strumenti permettono agli enti creditizi di diversificare la loro struttura patrimoniale e di accedere ad un'ampia gamma di investitori finanziari. Il 28 ottobre 1998 il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato un accordo relativo ai criteri di ammissibilità e ai limiti da rispettare per l'inclusione di alcuni tipi di strumenti ibridi di capitale nei fondi propri di base degli enti creditizi.
- (3) Occorre pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo. Le modifiche dell'allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. (...) I fondi propri di base di cui all'articolo 57, lettera a) comprendono tutti gli strumenti che siano considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. Tali strumenti possono includere strumenti che conferiscono diritti di prelazione nel pagamento dei dividendi su base non cumulativa, purché siano compresi nell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. I fondi propri di base di cui all'articolo 57, lettera a) comprendono anche qualsiasi altro strumento rientrante nelle disposizioni di legge relative agli enti creditizi, tenuto conto dello statuto particolare delle società mutue e cooperative e di istituti analoghi, e che sia considerato equivalente alle azioni ordinarie in termini di qualità del capitale. Gli strumenti che non hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione o non assorbono le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie sono inserite nella categoria degli strumenti ibridi di cui all'articolo 57, lettera c) bis.
- (4) Per evitare perturbazioni del mercato e assicurare il mantenimento dei livelli generali di fondi propri, occorre prevedere specifiche disposizioni transitorie per il nuovo regime relativo agli strumenti ibridi di capitale.

- (5) Per rafforzare il quadro di gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente i loro interventi tra di esse e, se necessario, con le banche centrali. Occorre coordinare in modo più efficace le attività di vigilanza per rafforzare l'efficacia della vigilanza prudenziale degli enti creditizi imprese madri autorizzati nella Comunità e permettere alle autorità competenti di esercitare meglio la vigilanza su base consolidata di un gruppo bancario. Occorre pertanto istituire collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione dei collegi non deve ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione deve essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi devono facilitare la vigilanza ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, in associazione con altri membri del collegio, decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e pertanto organizzare la partecipazione in maniera appropriata.
- (6) I mandati delle autorità competenti dovrebbero tenere adeguatamente conto della dimensione comunitaria. Le autorità competenti dovrebbero pertanto considerare debitamente (...) l'impatto delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati. Fatta salva la legislazione nazionale, questo principio non dovrebbe vincolare giuridicamente le autorità competenti al raggiungimento di un risultato specifico, ma dovrebbe piuttosto essere inteso come un obiettivo generale volto a promuovere la stabilità finanziaria nell'Unione europea.
- (7) Occorre che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, orientamenti e raccomandazioni non vincolanti per rafforzare la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE.
- (7 bis) L'articolo 129, paragrafo 3 non modifica la ripartizione delle competenze tra autorità di vigilanza su base consolidata, subconsolidata o individuale.

- (8) La carenza di informazioni tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante può risultare dannosa per la stabilità finanziaria negli Stati membri ospitanti. Occorrere pertanto rafforzare il diritto all'informazione delle autorità di vigilanza del paese ospitante, in particolare in caso di crisi che toccano succursali (...) importanti. A tale scopo, occorre definire le succursali (...) importanti. Le autorità competenti devono trasmettere le informazioni essenziali per l'esercizio dei compiti delle banche centrali e dei ministeri delle finanze in caso di crisi finanziaria.
- (9) Una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati può comportare un rischio inaccettabile di perdite. Una tale situazione può essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio. Occorre pertanto che la vigilanza e il controllo sui grandi fidi di un ente creditizio sia parte integrante della vigilanza sull'ente.
- (10) Il regime vigente in materia di grandi fidi risale al 1992. Occorre pertanto rivedere i vigenti requisiti in materia di grandi fidi, fissati dalla direttiva 2006/48/CE e dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
- (11) Dato che gli enti creditizi sono in concorrenza diretta nel mercato interno, occorre armonizzare ulteriormente le norme essenziali in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli enti creditizi, occorre ridurre il numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi.
- (12) Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati e, pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, occorre tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

- (13) Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti minimi di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sui grandi fidi senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso dei grandi fidi, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. Occorre, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini dei grandi fidi.
- (14) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni devono essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. E' stato tuttavia introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l'impatto sproporzionato di tale approccio sugli istituti più piccoli.
- (15) Occorre eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione; l'esposizione dei cedenti o dei promotori è, a tal fine, un'esposizione al netto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, di modo che tale mantenimento porti ad un allineamento con l'interesse degli investitori. Detto mantenimento dovrebbe intervenire in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione ai sensi della direttiva. In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni. Le misure volte a correggere il potenziale disallineamento tra queste strutture devono essere coerenti ed omogenee nell'intera normativa pertinente nel settore finanziario; la Commissione intende presentare le opportune proposte legislative per assicurare che ciò avvenga, dopo averne debitamente valutato l'impatto.

- (16) L'allegato III della direttiva 2006/48/CE deve essere modificato per chiarire alcune disposizioni al fine di migliorare la convergenza delle pratiche di vigilanza.
- (17) I recenti sviluppi sui mercati hanno evidenziato che la gestione del rischio di liquidità è un elemento determinante della solidità degli enti creditizi. Occorrere rafforzare i criteri fissati agli allegati V e XI della direttiva 2006/48/CE per allineare le relative disposizioni ai lavori realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria.
- (18) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (19) In particolare, occorre autorizzare la Commissione a modificare l'allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell'evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle pratiche di vigilanza e per modificare l'importo indicato (...) all'articolo 111, paragrafo 1, della predetta direttiva in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.
- (20) Dato che gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'introduzione di norme riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, perché richiedono l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei predetti obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20 bis) Il Consiglio dovrebbe incoraggiare gli Stati membri, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(21) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 2006/48/CE e la direttiva 2006/49/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## *Articolo 1*

### *Modifiche della direttiva 2006/48/CE*

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1. L'articolo 3, paragrafo 1 è modificato come segue:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate all'articolo 7 e all'articolo 11, paragrafo 1, purché la legge nazionale preveda che:"

b) il secondo e il terzo comma sono soppressi.

2. L'articolo 4 è così modificato:

a) il punto 6) è sostituito dal seguente:

"6) "enti": ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3 e 5, gli enti di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/49/CE;"

b) al punto 45), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, soprattutto difficoltà di finanziamento o di rimborso, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso;"

c) viene aggiunto il seguente punto 48):

"48) "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell'UE e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell'UE."

3. All'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro (...) considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili nel momento dato."

4. È inserito il seguente articolo 42 *bis*:

*"Articolo 42 bis*

1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 129, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che una succursale di un ente creditizio sia considerata importante (...).

Nella richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale importante (...), in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:

- a) se la quota di mercato della succursale di un ente creditizio in termini di depositi supera il 2% nello Stato membro ospitante;
- b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente creditizio sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante;
- c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, nonché l'autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l'articolo 129, paragrafo 1, fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione comune sulla designazione delle succursali importanti (...).

Qualora non si pervenga ad una decisione comune entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è importante (...). Per prendere questa decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono espresse in un documento contenente la decisione pienamente motivata, sono trasmesse alle autorità competenti interessate, riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La designazione di una succursale come importante (...) lascia impregiudicati i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale importante (...) le informazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Se un'autorità competente dello Stato membro di origine viene a sapere di una situazione di emergenza nell'ambito di un ente creditizio, come definita all'articolo 130, paragrafo 1, ne informa non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50.

3. Quando l'articolo 131 *bis* non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali importanti (...) in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui all'articolo 42 e al paragrafo 2 del presente articolo. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono disciplinati da disposizioni scritte definite dall'autorità competente dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L'autorità competente dello Stato membro di origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o un'attività del collegio.

La decisione dell'autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati citato all'articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 2.

L'autorità competente dello Stato membro di origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità competente dello Stato membro di origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese."

5. È inserito il seguente articolo 42 *ter*:

*"Articolo 42 ter*

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti (...) prendono in conto la convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e tengano debitamente conto degli orientamenti e delle raccomandazioni non vincolanti formulati da quest'ultimo.

2. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione europea sui progressi realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni tre anni a partire dal 31 dicembre 2010."

6. L'articolo 49 è così modificato:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alle banche centrali nella Comunità o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei (...) compiti di legge, ivi compresa la gestione della politica monetaria, la sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e la tutela della stabilità finanziaria, e"

b) è aggiunto il seguente paragrafo alla fine dell'articolo:

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali nella Comunità quando queste informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei (...) compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria, la sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e la tutela della stabilità finanziaria."

7. All'articolo 50 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni ai servizi di cui al primo comma in tutti gli Stati membri interessati."

7 bis. Al titolo V, capo 2, sezione 2, la sottosezione 2 è così modificata:

Il titolo "Calcolo dei requisiti" è sostituito da "Disposizioni in materia di calcolo e di notifica".

7 ter. All'articolo 74 è inserito il seguente comma dopo il primo comma del paragrafo 2:

"Ai fini della comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, le autorità competenti applicano, entro il 31 dicembre 2012, modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, entro il 1° gennaio 2012, linee guida per l'introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi."

8. L'articolo 57 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;"

b) è inserita la seguente lettera c) *bis*:

"c) *bis* gli strumenti diversi da quelli di cui alla lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), e all'articolo 63 *bis*; "

9. All'articolo 61, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La nozione di fondi propri definita all'articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro può decidere se utilizzare detti elementi e se dedurre elementi diversi da quelli elencati all'articolo 57, lettere da i) a r)."

10. All'articolo 63, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) *bis*, sono conformi ai requisiti fissati alle lettere a), c), d) ed e) del presente articolo."

11. È inserito il seguente articolo 63 *bis*:

*"Articolo 63 bis*

"1. Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) *bis*, sono conformi ai requisiti fissati ai paragrafi 2 a 5 del presente articolo.

2. Gli strumenti sono a scadenza indeterminata o hanno una scadenza iniziale di almeno 30 anni. Tali strumenti possono includere una o più opzioni di riacquisto unicamente a discrezione dell'emittente, ma non possono essere riscattati prima di cinque anni dalla data di emissione. Se le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano gli strumenti a scadenza indeterminata prevedono un modesto incentivo per l'ente creditizio a riscattare come disposto dalle autorità competenti, l'incentivo non può aversi prima di dieci anni dalla data di emissione. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano gli strumenti a scadenza determinata non consentono incentivi al riscatto se non la data di scadenza.

Sia gli strumenti a scadenza determinata che quelli a scadenza indeterminata possono essere riacquistati o riscattati soltanto con l'accordo preliminare delle autorità competenti. Le autorità competenti possono accordare l'autorizzazione a condizione che la domanda sia presentata su iniziativa dell'ente creditizio e che né le condizioni finanziarie né la solvibilità dell'ente creditizio ne risentano indebitamente. Le autorità competenti possono imporre agli enti di sostituire lo strumento con elementi di qualità equivalente o superiore di cui all'articolo 57, lettera a) o c) *bis*.

Le autorità competenti impongono la sospensione del riscatto per gli strumenti a scadenza determinata se l'ente creditizio non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all'articolo 75 e può imporre la sospensione del riscatto in altri momenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità degli enti creditizi.

L'autorità competente può autorizzare in qualsiasi momento il riscatto anticipato di strumenti a scadenza determinata e a scadenza indeterminata in caso di modifica, non prevista alla data dell'emissione, del trattamento fiscale applicabile o della classificazione di tali strumenti a norma di legge.

3. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano lo strumento autorizzano l'ente creditizio a cancellare, se necessario, il pagamento degli interessi o dei dividendi per un periodo illimitato, su base non cumulativa.

Tuttavia, l'ente creditizio cancella i predetti pagamenti se non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all'articolo 75.

Le autorità competenti possono esigere la cancellazione dei pagamenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità dell'ente creditizio. Siffatta cancellazione lascia impregiudicato il diritto dell'ente creditizio di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento sotto forma di uno strumento di cui all'articolo 57, lettera a), purché questo meccanismo permetta all'ente creditizio di preservare le sue risorse finanziarie. Questa sostituzione può essere subordinata a condizioni particolari stabilite dalle autorità competenti.

4. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente creditizio mediante adeguati meccanismi messi a punto dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria a norma del paragrafo 6.

5. In caso di fallimento o di liquidazione dell'ente creditizio, gli strumenti sono di grado inferiore agli elementi di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

6. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle pratiche di vigilanza in merito agli strumenti di cui al paragrafo 1 e ne sorveglia l'applicazione. Entro il 1° gennaio 2012 la Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo e ne riferisce al Parlamento e al Consiglio, presentando eventualmente le proposte appropriate per assicurare la qualità dei fondi propri.

12. All'articolo 65, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale. Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) *bis*, che danno luogo ad interessi di minoranza, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 63 *bis*, all'articolo 66 e all'articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e)."

13. L'articolo 66 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) sono soggetti ai seguenti limiti:

- a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell'articolo 57 è limitato al massimo al 100% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo,
- b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) dell'articolo 57 è limitato al massimo al 50% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo."

b) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis* In deroga al paragrafo 1, il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettera c) *bis*, è soggetto ai seguenti limiti:

- a) gli strumenti che in situazioni di emergenza devono essere convertiti, e in qualsiasi altro momento possono essere convertiti su iniziativa dell'autorità competente sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità dell'emittente, in elementi di cui all'articolo 57, lettera a), entro una forchetta predeterminata, (...) non superano in totale un massimo del 50% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;
- b) nei limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, tutti gli altri strumenti non possono superare un massimo del 35% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;
- c) nei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli strumenti a scadenza determinata e tutti gli strumenti le cui disposizioni di legge e contrattuali prevedono un incentivo al riscatto per l'ente creditizio non superano un massimo del 15% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;
- d) l'importo degli elementi che superano i limiti previsti alle lettere a), b) e c) sono soggetti al limite fissato al paragrafo 1."

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo una volta applicati i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) dell'articolo 57 eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, l'eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) a c) *bis*, meno quelli di cui alle lettere i), j) e k). Gli elementi di cui alla lettera r) dell'articolo 57 non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4."

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente i limiti previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 1 *bis* in circostanze eccezionali."

14. L'articolo 87 è così modificato:

a) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 e l'ente creditizio sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione. Il paragrafo 12 si applica alla parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC di cui l'ente creditizio non è al corrente (...) o di cui non poteva ragionevolmente essere al corrente. In particolare il paragrafo 12 si applica qualora sia indebitamente gravoso per gli enti creditizi tenere conto delle esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sezione.

Qualora l'ente creditizio non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione per parte o tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

- a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21;
- b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui agli articoli da 78 a 83, subordinatamente alle seguenti modifiche:
  - i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di merito di credito o soggette alla classe di merito di credito (...) che dà origine al fattore di ponderazione del rischio più elevato per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non può superare il 1250%;
  - ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto ad un minimo del 5%.

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente creditizio non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di *private equity*, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Fatto salvo l'articolo 154, paragrafo 6, se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente creditizio in questa classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, può applicarsi il paragrafo 1 del predetto articolo, previa approvazione delle autorità competenti."

- b) Al paragrafo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In alternativa al metodo descritto al primo comma, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 11, lettere a) e b), e di segnalarli, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della segnalazione."

15. All'articolo 89, la frase introduttiva della lettera d) è sostituita dalla frase seguente:

"d) per le esposizioni verso l'amministrazione centrale degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:"

16. L'articolo 106 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fidi non comprendono:

- a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento;
- b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima; o
- c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro o di servizi di compensazione, (...) di regolamento e di custodia (...) di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano dall'attività a favore della clientela, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettere m), o) e p), quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente creditizio valuta lo schema (...) o le esposizioni sottostanti ovvero entrambi. A tale scopo, l'ente creditizio valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione."

17. L'articolo 107 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 107*

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente sezione, per "ente creditizio" si intende anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde alla definizione di "ente creditizio" ed è stata autorizzata in un paese terzo."

18. L'articolo 110 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 110*

1. L'ente creditizio notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande fido, compresi i grandi fidi esentati dall'articolo 111, paragrafo 1:

- a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti collegati verso i quali l'ente creditizio detiene un grande fido;
- b) il valore del fido senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso (...);
- c) il tipo di protezione del credito finanziata o non finanziata eventualmente utilizzata;
- d) il valore del fido tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1.

Se un ente creditizio è soggetto agli articoli da 84 a 89, i suoi 20 maggiori grandi fidi su base consolidata, ad eccezione dei grandi fidi esentati dall'articolo 111, paragrafo 1, sono notificati alle autorità competenti.

2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all'anno.

3. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi di analizzare, per quanto possibile, i loro fidi verso datori di garanzie reali, (...) fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3 per possibili concentrazioni e, se del caso, di prendere misure e notificare all'autorità competente qualsiasi elemento significativo."

19. L'articolo 111 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117.

Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più enti, detto valore non può superare il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio o l'importo di 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117, verso tutti i clienti collegati che non sono enti non superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio.

Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25% dei fondi propri dell'ente creditizio, il valore del fido tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117 non supera un limite ragionevole in termini di fondi propri dell'ente creditizio. Tale limite è determinato dagli enti creditizi, nel rispetto delle politiche e delle procedure di cui all'allegato V, punto 7, per far fronte e controllare il rischio di concentrazione, e non è superiore al 100% dei fondi propri degli enti creditizi.

Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano la Commissione."

b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Un ente creditizio rispetta costantemente i limiti di cui al paragrafo 1. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica del valore del fido alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustificano, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi al limite previsto.

Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso che il limite del 100% in termini di fondi propri dell'ente creditizio può essere superato."

20. L'articolo 112 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, è consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio non tiene conto della garanzia reale di cui all'allegato VIII, parte 1, punti da 20 a 22, a meno che l'articolo 115 lo consenta."

21. L'articolo 113 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. I fidi seguenti sono esentati dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1:"

ii) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

f) fidi concessi a controparti di cui all'articolo 80, paragrafo 7 o 8, se ad essi si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; i fidi che non soddisfano questi criteri, siano essi esentati o no dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi."

iii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) fidi che derivano da aperture di credito non utilizzate classificate tra le voci fuori bilancio a rischio basso nell'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale l'apertura di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità all'articolo 111, paragrafo 1."

iv) le lettere da j) a t) sono soppresse;

c) il terzo, quarto e quinto comma sono soppresi;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, i fidi seguenti:

a) obbligazioni garantite definite all'allegato VI, parte 1, punti 68, 69 e 70;

- b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83;
- c) in deroga al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo, i fidi di un ente creditizio nei confronti della sua impresa madre, di altre controllate dell'impresa madre o di sue controllate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente creditizio è soggetto, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o no dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi;
- d) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi, (...) comprese partecipazioni o qualsiasi altro tipo di partecipazione, (...) concessi a enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio (...) è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;
- e) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi concessi a enti creditizi da enti creditizi operanti su base non concorrenziale che forniscono prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o dei rispettivi statuti per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché i rispettivi fidi derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite altri enti creditizi;
- f) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, purché detti fidi non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e siano denominati nella valuta dello Stato membro che si avvale di detta facoltà, purché la valuta non sia l'euro o la lira sterlina."

- g) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle aperture di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio basso di cui all'allegato II e previo accordo delle autorità competenti, 80% delle garanzie diverse dalle garanzie su crediti fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;
- h) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime imposte detenute presso tali banche centrali, e che sono denominate nella valuta nazionale dei debitori."

22. L'articolo 114 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, un ente creditizio può utilizzare "il valore dell'esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E \*)."

- b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

- i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1."

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all'articolo 117, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore dei fidi."

c) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Un ente creditizio che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o sia autorizzato ad utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate."

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza."

iii) al quinto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le politiche e le procedure volte a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2; e"

d) il paragrafo 4 è soppresso.

23. L'articolo 115 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 115*

1. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50% del valore dell'alloggio interessato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

- a) il fido è garantito da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente;
- b) il fido si riferisce ad un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto.

Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri (...) prudenti di valutazione stabiliti in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. (...)

Per alloggio si intende un alloggio occupato o dato in locazione dal proprietario.

2. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50% del valore dell'immobile commerciale interessato, soltanto se le autorità competenti interessate nello Stato membro in cui l'immobile commerciale è situato concedono che (...) al fido successivo sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 50% ai sensi degli articoli da 78 a 83:

- a) fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio; o
- b) fidi relativi a operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

L'immobile commerciale deve essere completato, (...) dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato."

24. L'articolo 116 è soppresso.

25. L'articolo 117 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando un fido concesso ad un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente creditizio può:

- a) considerare la frazione di fido garantita come concessa al garante e non al cliente, purché al fido non garantito concesso al garante verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito al fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83;
- b) considerare la frazione del fido garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come concessa al terzo e non al cliente, se il fido è garantito da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita del fido venga attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio del fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83.

L'ente creditizio non applica il metodo di cui alla lettera b) in caso di disallineamento tra la scadenza del fido e quella della protezione.

Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento previsto al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 75, lettera a)."

b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Nei casi in cui l'ente creditizio applica il paragrafo 1, lettera a):"

26. L'articolo 119 è soppresso.

27. Al capo 2 è aggiunta la seguente sezione 7:

"Sezione 7

Esposizioni sul rischio di credito trasferito

Articolo 122 bis

1. Un ente creditizio, diverso dal cedente, dal promotore o dal finanziatore originario, è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione (...) solo se il cedente, il promotore o il finanziatore originario:

(...)

(...)

ha (...) esplicitamente comunicato (...) all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante (...) che, in ogni caso non deve essere inferiore al 5% (...).

A tal fine, per "mantenimento di un interesse economico netto" si intende:

a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori, oppure

b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; oppure

c) il mantenimento di esposizioni scelte a caso, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% dell'importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, qualora queste fossero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine, oppure

d) il mantenimento del segmento first loss e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, cosicché il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.

L'interesse economico netto si misura all'origine ed è mantenuto in modo permanente. Non è soggetto a attenuazioni del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per le voci fuori bilancio.

Ai fini del presente articolo, per "in modo permanente" si intende che le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti non sono coperti o ceduti.

1 bis. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria nell'UE, o una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al primo comma può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria nell'UE collegati. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano (...) costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti da:

- a) amministrazioni centrali o banche centrali;
- b) amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri;
- c) enti cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 50% ai sensi degli articoli da 78 a 83;
- d) banche multilaterali di sviluppo.

Il paragrafo 1 non si applica:

- a) alle operazioni basate su un indice, quando gli enti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di enti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione;
- b) ai prestiti sindacati, ai crediti commerciali acquistati o ai *credit default swaps* quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire una cartolarizzazione che rientra nel paragrafo 1.

(...)

3. soppresso

3. (...) Gli enti creditizi diversi da cedenti, promotori o prestatori originari sono in grado, fin dal momento in cui effettuano l'investimento, di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali, adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare (...):

- a) (...) le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 (...) dai cedenti (...) o dai promotori per precisare (...) l'interesse economico netto che essi mantengono continuativamente nella cartolarizzazione (...);
- b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;

- c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;
  - d) la reputazione e le perdite subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti dai cedenti o dai promotori nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;
  - e) le dichiarazioni fatte dal cedente o dal promotore, o dal relativo agente o consulente, in merito alla dovuta diligenza che esso deve esercitare per assicurare la qualità delle esposizioni cartolarizzate (...) e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali delle esposizioni cartolarizzate (...);
  - f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate (...) e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione;
  - g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla prestazione della posizione inerente a cartolarizzazione dell'ente creditizio. (...) Gli enti creditizi effettuano autonomamente a cadenze regolari (...) prove di stress adeguate (...) alle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. A tal fine gli enti creditizi non si basano solo sulle prove di stress effettuate da un'ECAI. (...)
4. Gli enti creditizi diversi da cedenti, promotori o prestatori originari stabiliscono procedure formali, adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono (...): il tipo di esposizione, (...) la percentuale di prestiti scaduti da oltre 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo di garanzia reale e il tasso di occupazione, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti creditizi dispongono delle suddette informazioni non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali nome dell'emittente e qualità del credito, ma anche per le caratteristiche e la prestazione dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione (...).

Gli enti creditizi hanno una conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche strutturali di un'operazione di cartolarizzazione che abbiano un impatto rilevante sulla prestazione delle loro esposizioni verso l'operazione, quali sequenze contrattuali (*waterfall*) e relativi *trigger*, supporti di credito, supporti di liquidità, *trigger* del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all'operazione.

Quando gli obblighi di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo non sono rispettati, nella sostanza e a causa di negligenza o omissione, compreso -nel caso di un investimento effettuato a partire dal 31 dicembre 2008- l'inadempimento del cedente o promotore riguardo all'ottenimento e all'analisi, fin dal momento in cui effettua l'investimento, di tutte le pertinenti informazioni previste ai paragrafi 3 e 4, gli enti creditizi applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% a tali posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all'allegato IX, parte 4, tranne qualora le autorità competenti abbiano deciso di sospendere temporaneamente gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in periodi di crisi generale di liquidità del mercato.

5. Gli enti creditizi (...) cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'allegato V, punto 3 applicati alle esposizioni detenute in portafoglio (...). A tal fine, gli enti creditizi cedenti (...) applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti creditizi applicano gli stessi standard (...) anche alle posizioni inerenti a cartolarizzazione acquisite presso terzi (...). Alla sottoscrizione di posizioni inerenti a cartolarizzazione dovrebbero applicarsi gli stessi standard di analisi applicati alle altre sottoscrizioni effettuate dall'ente creditizio.

6. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori comunicano agli investitori (...) l'interesse economico netto che mantengono nella cartolarizzazione. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori assicurano che gli investitori e gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti (...) sulle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, come la qualità del credito e le prestazioni delle singole esposizioni sottostanti o la qualità del credito e le prestazioni degli aggregati di esposizioni sottostanti quando tali esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni al dettaglio, e (...) alle informazioni necessarie per effettuare prove di stress (...) adeguate (...). Quando tali obblighi e quelli previsti al paragrafo 5 non sono rispettati da un ente creditizio cedente in ogni aspetto rilevante, l'ente creditizio cedente non applica l'articolo 95, paragrafo 1, e non è autorizzato a escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

7. I paragrafi da 1 a 6 (...) si applicano alle cartolarizzazioni emesse a partire (...) dal 31 dicembre 2010. (...) Alle cartolarizzazioni esistenti, qualora dopo tale data vengano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti, i paragrafi da 1 a 6 si applicano a partire dal 31 dicembre 2015. Le autorità competenti possono decidere di sospendere temporaneamente gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in periodi di crisi generale di liquidità del mercato.

8. Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni (...):

a) i criteri generali e i metodi adottati per controllare il rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 alla data del 31 dicembre 2010;

(...)

b) (...) fatte salve le disposizioni di cui al capo 1, sezione 2, la descrizione succinta del risultato della valutazione della vigilanza e la descrizione delle misure imposte nei casi di inosservanza delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 constatati su base annuale a decorrere dal dicembre 2011 (...).

Il presente obbligo è soggetto all'articolo 144, secondo comma.

9. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce ogni due anni alla Commissione sull'applicazione (...) del presente articolo, anche per quanto riguarda potenziali elementi di prova relativi ad altri meccanismi di trasferimento del rischio e all'innovazione finanziaria con incentivi in senso contrario nonché l'applicazione del paragrafo 1bis(...)"

28. L'articolo 129 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, compreso in relazione alle attività di cui agli articoli 123, 124, 136, al capo 5 e all'allegato V, in collaborazione con le autorità competenti interessate;"

ii) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in cooperazione con le autorità competenti interessate, e se necessario, con le banche centrali, in preparazione delle situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti creditizi o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti definiti per facilitare la gestione delle crisi.

La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza (...) comprendono le misure eccezionali di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera b), l'elaborazione di valutazioni congiunte, l'attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE fanno (...) tutto quanto in loro potere per pervenire ad una decisione comune sull'applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare il carattere adeguato del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e (...) il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2 ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata;

(...) La decisione comune viene presa al più tardi entro sei mesi a partire dalla data di trasmissione alle altre autorità competenti interessate da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo conformemente agli articoli 123 e 124. La decisione comune tiene altresì debitamente conto delle valutazioni del rischio delle controllate effettuate (...) dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 123 e 124.

(...)

La decisione comune (...) è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata, che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'ente creditizio impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria su richiesta di una delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria di propria iniziativa.

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro sei mesi, (...) la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2 è adottata su base consolidata dall'autorità di vigilanza su base consolidata tenuto debito conto della valutazione del rischio delle controllate effettuata dalle pertinenti autorità competenti. La decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2 è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE su base individuale o subconsolidata tenuto debito conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata nel periodo di sei mesi.

Le decisioni sono esposte in un documento trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le altre autorità competenti interessate e all'ente creditizio impresa madre nell'UE.

Tutte le autorità competenti tengono conto del parere del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, qualora consultato, e motivano la loro decisione in modo esaustivo.

La decisione comune di cui al primo comma e le decisioni di cui al quarto comma sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La decisione comune di cui al primo comma e le decisioni di cui al quarto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un'autorità competente responsabile della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2. In quest'ultimo caso l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle pratiche di vigilanza in merito al processo di decisione comune di cui al presente paragrafo e in merito all'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2 al fine di facilitare la decisione comune di cui al primo comma."

29. L'articolo 130, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un'evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali (...) importanti di cui all'articolo 42 *bis*, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all'autorità competente determinata conformemente all'articolo 129, paragrafo 1.

L'autorità di cui all'articolo 49, quarto comma che viene a sapere di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126.

Se possibile l'autorità competente e l'autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, utilizzano mezzi di comunicazione esistenti definiti."

30. È inserito il seguente articolo 131 *bis*:

*"Articolo 131 bis*

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 129 e all'articolo 130, paragrafo 1.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

- a) scambiare informazioni incluso con le autorità competenti di paesi terzi fatti salvi i requisiti di cui al presente paragrafo e la compatibilità con il diritto comunitario;
- b) decidere di affidare compiti e di delegare responsabilità su base volontaria, se del caso;

- c) definire programmi di esame prudenziale sulla base di una valutazione del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 124;
- d) accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, e all'articolo 132, paragrafo 2;
- e) applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo uniforme in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa comunitaria;
- f) applicare le disposizioni dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che verranno istituiti in questo settore.

Le autorità competenti partecipanti al collegio delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati sugli accordi scritti di cui all'articolo 131, definiti dall'autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in merito al funzionamento operativo dei collegi, incluso in relazione all'articolo 42 bis, paragrafo 3.

Se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza equivalenti, secondo tutte le autorità competenti, a quelli di cui al capo 1, sezione 2 possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali (...) importanti di cui all'articolo 42 *bis*, nonché le autorità competenti di paesi terzi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti partecipano ad una riunione o ad un'attività del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure prese.

La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, (...) in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati citato all'articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 2.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica al comitato tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza."

31. L'articolo 132 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, lettera d), il riferimento all'articolo 136 è sostituito dal riferimento all'articolo 136, paragrafo 1;
  - b) al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'articolo 136 è sostituito dal riferimento all'articolo 136, paragrafo 1.
32. L'articolo 150 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

"k) l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio di cui agli allegati II e IV;

l) l'adeguamento delle disposizioni dell'allegato III e degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza; o"

ii) è aggiunta la seguente lettera m):

"m) la modifica dell'importo di 150 milioni di euro (...) specificato all'articolo 111, paragrafo 1(...)."

b) Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 113;"

33. All'articolo 154 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

"8. Gli enti creditizi che entro il 31 dicembre 2010 non rispettano i limiti fissati all'articolo 66, paragrafo 1 *bis*, definiscono strategie e procedure (...) riguardanti le misure necessarie per rimediare a questa situazione prima delle date fissate al paragrafo 9.

Queste misure sono riesaminate conformemente all'articolo 124.

9. Gli strumenti che entro il 31 dicembre 2010 erano considerati equivalenti, conformemente al diritto nazionale, agli elementi di cui all'articolo 57, lettere a), b) e c), ma che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 57, lettera a), o non soddisfano i criteri fissati all'articolo 63 *bis*, sono considerati rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 57, lettera c) bis fino al 31 dicembre 2040, fatte salve le seguenti limitazioni:

a) fino al 20% della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* dell'articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo tra i 10 e i 20 anni dopo il 31 dicembre 2010;

- b) fino al 10% della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* dell'articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo tra i 20 e i 30 anni dopo il 31 dicembre 2010.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia, fino al 31 dicembre 2010, l'emissione di tali strumenti."

33 bis. L'articolo 156 è così modificato:

- a) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 1° gennaio 2012 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione, con particolare attenzione per tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, all'articolo 80, paragrafi 7 e 8, all'articolo 113, paragrafo 4, lettera c) e all'articolo 129, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio corredata da ogni proposta appropriata".

- b) I seguenti commi sono aggiunti alla fine dell'articolo:

"Entro il 1° gennaio 2011, la Commissione esamina i progressi realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria nei modelli, frequenze e date di notifica uniformi di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Alla luce di tale esame la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio.

Entro il 1° gennaio 2012, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e l'efficacia dell'articolo 122 bis alla luce dell'evoluzione dei mercati internazionali."

34. L'allegato III è così modificato:

- a) Nella parte 1, al punto 5 è aggiunto il seguente testo:

"Conformemente al metodo di cui alla parte 6 del presente allegato (IMM), tutti i panieri di compensazione con una stessa controparte possono essere trattati come un unico paniere di compensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo paniere di compensazione sono fissati a zero nella stima dell'esposizione attesa (EE)."

b) nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Un ente creditizio che acquisti derivati su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il proprio requisito patrimoniale per l'attività coperta in conformità all'allegato VIII, parte 3, punti da 83 a 92, o, previa approvazione delle autorità competenti, conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 4, o all'allegato VII, parte 4, punti da 96 a 104.

In questi casi, e quando non si applica l'opzione di cui all'allegato II, punto 11, seconda frase, della direttiva 2006/49/CE, il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti viene fissato pari a zero.

Tuttavia, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della presente direttiva."

c) nella parte 5, il punto 15 è sostituito dal seguente:

"15. Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un *credit default swap* si definisce un solo paniere di copertura. I *basket credit default swaps* di tipo "*nth to default*" sono trattati come segue:

- a) l'entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un *credit default swap* di tipo "*nth to default*" è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo "*nth to default*" in relazione ad una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;
- b) vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato *credit default swap* di tipo "*nth to default*"; le posizioni di rischio associate a vari *credit default swaps* di tipo "*nth to default*" non sono comprese nello stesso paniere di copertura;

- c) il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni paniere di copertura creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato di tipo "*nth to default*" è pari allo 0,3% per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3, e allo 0,6% per gli altri titoli di debito."

35. L'allegato V è così modificato:

a) il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. Sono applicate strategie, politiche, procedure e sistemi solidi per identificare, misurare, (...) gestire e monitorare il rischio di liquidità su un insieme adeguato di orizzonti temporali, tra cui infragiornaliero, in modo da assicurare che gli enti creditizi mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Strategie, politiche, procedure e sistemi sono specificamente pensati per aree di attività, valute e (...) soggetti e comprendono meccanismi adeguati per la ripartizione dei costi, vantaggi e rischi di liquidità."

e) è inserito il seguente punto 14 *bis*:

"14 *bis* Le strategie, le politiche, le procedure e i sistemi di cui al punto 14 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività (...) dell'ente creditizio e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di direzione, e riflettono l'importanza dell'ente creditizio (...) in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Gli enti creditizi comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti aree di attività."

f) il punto 15 è sostituito dal seguente:

"15. Gli enti creditizi sviluppano metodologie per individuare, misurare, gestire e monitorare le posizioni di finanziamento (...). Queste comprendono i flussi di cassa significativi, attuali e previsti, inerenti e conseguenti ad attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione."

g) sono inseriti i seguenti punti da 16 a 22:

- "16. Gli enti creditizi distinguono tra attività date in garanzia e attività non gravate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Essi tengono conto anche della persona giuridica che dispone delle attività, del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto, nonché della loro ammissibilità, e monitorano la possibilità di disporre tempestivamente delle attività.
17. Gli enti creditizi tengono conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all'eventuale trasferimento di liquidità e di attività non gravate tra i soggetti (...), sia all'interno che all'esterno del SEE.
18. Un ente creditizio prende in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui un sistema di limiti e riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzia in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l'accesso alle fonti di finanziamento. Queste disposizioni sono riviste regolarmente.
19. Vengono considerati scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi, e vengono riesaminate regolarmente le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento. A tal fine, vengono esaminati scenari alternativi, in particolare le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo di cartolarizzazione (*securitisation special purpose entity* – SSPE) o di altri soggetti creati a scopi speciali, nei confronti dei quali l'ente creditizio agisce come promotore o ai quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.
20. Gli enti creditizi valutano l'impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all'ente creditizio, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Vengono presi in considerazione orizzonti temporali diversi e condizioni di stress di vario grado.
21. Gli enti creditizi adeguano le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborano piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al punto 19.

22. Per fare fronte alle crisi di liquidità, gli enti creditizi organizzano piani di emergenza ed elaborano strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare ad eventuali carenze di liquidità. I piani vengono regolarmente verificati, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al punto 19, comunicati all'alta direzione e da questa approvati, affinché le politiche e le procedure interne possano essere adeguate di conseguenza."

36. L'allegato XI è così modificato:

a) al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti creditizi, compresa l'elaborazione e l'analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;"

b) è inserito il seguente punto 1 *bis*:

"1 *bis* Ai fini del punto 1, lettera e), le autorità competenti effettuano ad intervalli regolari un'ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti creditizi e promuovono l'elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano le valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti creditizi sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono (...) debitamente conto dell'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati."

37. Nell'allegato XII, parte, 2, punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) informazioni succinte sulle condizioni contrattuali relative alle principali caratteristiche di ogni elemento dei fondi propri e dei relativi componenti, compresi gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) *bis*, gli strumenti per i quali le disposizioni di legge e contrattuali prevedono per l'ente creditizio un incentivo al riscatto, e gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9;

- b) l'importo dei fondi propri di base, con indicazione separata di tutti gli elementi positivi e delle detrazioni; separatamente viene pubblicato anche l'importo complessivo degli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) *bis*, e degli strumenti per i quali le disposizioni di legge e contrattuali prevedono per l'ente creditizio un incentivo al riscatto; in ciascuna delle predette pubblicazioni vengono specificati gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9;"

## *Articolo 2*

### *Modifiche della direttiva 2006/49/CE*

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

- (1) All'articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per "fondi propri di base" si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) *bis* meno la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE."

- (2) L'articolo 28 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento che soddisfanno i criteri fissati all'articolo 20, paragrafo 2 o paragrafo 3, della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE."

- b) il paragrafo 3 è soppresso.

(3) L'articolo 30, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse riconosciute siano soggette allo stesso trattamento di cui, rispettivamente, all'articolo 111, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 106, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva."

(4) L'articolo 31 è così modificato:

a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, essendo tali limiti calcolati in riferimento ai fondi propri di cui alla stessa direttiva, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b) l'ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, calcolata conformemente all'allegato VI di tale direttiva;"

b) al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE verificatisi nel trimestre precedente."

c) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione."

(5) All'articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti stabiliscono procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova."

(5bis) All'articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Alle imprese d'investimento si applicano i modelli, le frequenze e le date di notifica uniformi di cui all'articolo 74, paragrafo 2 della direttiva 2006/48/CE."

(6) All'articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Le disposizioni dell'articolo 42 *bis*, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE si applicano *mutatis mutandis* alla vigilanza delle imprese di investimento, a meno che le imprese di investimento soddisfino i criteri fissati all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 46, paragrafo 1, della presente direttiva."

(7) All'articolo 45, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "31 dicembre 2012".

(8) All'articolo 48, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "31 dicembre 2012".

### *Articolo 3*

#### *Attuazione*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (...) 31 ottobre 2010. (...)

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal (...) 31 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente

---